

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E L'ISTITUTO CLINICO HUMANITAS**

**PREMESSO**

L'art. 27 del D.P.R. 11.07.1980 N. 382

Gli artt. 41,42 e 46 del D.Lgvo 17.08.1999 n. 368, modificato dal comma 300 della legge 23.12.2005 n. 266

**TRA**

**L'UNIVERSITA' DI MESSINA RAPPRESENTATA DAL MAGNIFICO RETTORE PROF. FRANCESCO TOMASELLO, NATO A MESSINA IL 4.07.1946 E DOMICILIATO PER LA CARICA IN MESSINA, PIAZZA PUGLIATTI, CODICE FISCALE 80004070837**

**E**

**L'AZIENDA SANITARIA HUMANITAS MIRASOLE SPA P.IVA E COD. FISC. 10125410158 RAPPRESENTATA DAL DOTT. LUCIANO RAVERA NATO A VERCELLI IL 22/07/1965 DOMICILIATO PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO, IN VIA MANZONI, 56 – ROZZANO (MI)**

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART.1**

Tra l'Università di Messina e l'Humanitas Mirasole viene concordata la stipula della seguente convenzione che ha la finalità sia di potenziare l'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa tramite la frequenza e l'utilizzazione di n.78 posti letto del Dipartimento di Riabilitazione e recupero Funzionale con requisiti corrispondenti a quelli delle strutture universitarie, sia di consentire la partecipazione del personale medico dipendente del Dipartimento di Riabilitazione e recupero Funzionale alla suddetta Scuola di Specializzazione e la partecipazione degli specializzandi della scuola stessa presso la suddetta struttura sanitaria.

**ART.2**

Sul numero degli allievi fissato annualmente dal Ministero, saranno riservati posti, in aggiunta ed ai sensi del D. Lgvo 368/99 art. 35, 4°e 5° comma, per specificate esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, per l'ammissione alle Scuole, nel limite di un dieci per cento, in funzione della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo appartenente a specifiche categorie, in servizio presso strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola. I modi ed i tempi della collaborazione tra le parti verranno concordati successivamente tra il Direttore della Scuola ed il Responsabile del Servizio, compatibilmente alle attività istituzionali delle stesse, fermo restando che la frequenza degli allievi dovrà essere documentata con modalità di controllo da stabilirsi e che

gli stessi dovranno operare sotto la diretta sorveglianza del Primario e del personale sanitario della Divisione, osservando scrupolosamente le loro direttive. Ogni eventuale inosservanza dovrà essere immediatamente comunicata alla Direzione della Scuola.

#### Art.3

Le parti convengono che, relativamente al presente atto, non dovrà gravare alcun onere finanziario sul bilancio universitario, in ordine alla disponibilità dei locali, attrezzature o personale.

#### ART.4

Ai sensi dell'art. 41, comma 3° del D. Lgvo 368/99 l'Azienda Sanitaria è tenuta alla copertura assicurativa degli specializzandi che svolgono attività di formazione assistenziale, per i rischi professionali, rischi sulla responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale, nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### ART.5

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni con esclusione di tacito rinnovo e potrà essere risolta qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto.

#### ART.6

Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno demandate agli Organi Collegiali delle due parti, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

#### ART.7

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, di cui uno per l'Università degli Studi di Messina, uno per l'Humanitas Mirasole ed il terzo da servire ai fini della registrazione in caso d'uso.

Firmato

Il Rettore  
( Prof. Francesco Tomasello)

L'Amministratore Delegato  
Istituto Clinico Humanitas  
(dr.Luciano Ravera)

